

undefined

# Stop a certificazioni Iso Uk per gli appalti europei

## Consiglio di Stato

L'uscita britannica dall'Ue fa perdere lo status richiesto agli organismi Iso delle Isole

Il caso sollevato dalla prima esclusa in un bando veneto per servizi aeroportuali

**Alessandro Galimberti**

MILANO

Negli appalti pubblici europei i certificati Iso emessi da società britanniche non possono essere più utilizzati in conseguenza della Brexit. La Quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata il 21 aprile scorso (Rg 5072/22, presidente Lotti, estensore Santini) scioglie i dubbi interpretativi su una questione molto dibattuta, e non a caso decisa con esito opposto in primo grado dal Tar Veneto.

Secondo i giudici di Palazzo Spada non è in discussione tanto l'affidabilità delle certificazioni emesse da organismi ex unionali che, fino a tutto il 2020, erano pienamente riconosciute - e che continuano ad esserlo nell'ambito della contrattazione tra privati - quanto piuttosto è dirimente la natura «chiusa» delle certificazioni di qualità previste dal codice degli appalti del 2016.

La questione risolta dalla V Sezione riguardava un appalto in materia aeroportuale per la fornitura del servizio di controllo di accessi e uscite in uno scalo veneto, in cui una

società concorrente era in possesso di una «certificazione sicurezza delle informazioni Iso 27001» rilasciata da «soggetto accreditato presso un ente inglese». Il punto in graduatoria riconosciute a termini di bando su questo specifico capitolo era valso alla società l'aggiudicazione dell'appalto, innescando l'inevitabile ricorso della prima esclusa.

In prima battuta però il Tar Veneto aveva respinto la doglianza, statuendo che la certificazione di origine Uk «continua ad aver valore nonostante la Brexit, in quanto l'organismo accreditante è tuttora parte del sistema europeo di regolazione». La questione, nelle more del secondo giudizio, è stata così rimessa al parere dell'European accreditation - assorbito poi in toto dal provvedimento del Consiglio di Stato - a cui è stato chiesto se il semplice *status* di membro dell'Ea sia abilitativo come «organismo di accreditamento nazionale» previsto dal regolamento 765/2008 per

settori speciali, e se quindi «le certificazioni di qualità così ottenute siano spendibili nelle pubbliche gare». L'Ea ha escluso in relazione al primo quesito l'equiparabilità tra soggetti «anche se siano stati sottoscritti accordi con altri organismi di accreditamento nazionale della Ea» e ha negato pure la spendibilità del titolo ottenuto da un «semplice membro» dell'Ea che non sia anche «organismo nazionale».

Secondo il regolamento 765/2008 «l'organismo nazionale di accreditamento è l'unico autorizzato nello Stato a svolgere tale attività», e siccome Uk ha cessato di essere parte dell'Ue, il suo organismo di accreditamento «ha cessato di essere l'organismo previsto dal regolamento 765/2008 per gli scopi in esso previsti». Pertanto i certificati e i rapporti emessi dagli organismi di valutazione della conformità accreditati dall'ente britannico non sono più riconosciuti dal sistema normativo Ue a partire dal 1° gennaio 2021.

Secondo l'avvocato Silvio Carloni, che ha patrocinato la società ricorrente «questa decisione del Consiglio di Stato avrà un notevole impatto, in quanto molte società si sono sin qui avvalse di certificati Iso emessi da società accreditate da Ukas, l'Ente certificatore inglese, e non potranno ora più farlo. Chiunque sia dotato di questi certificati, dovrà inoltre sostituirli con altri emessi da società accreditate dall'ente europeo (Accredia, per l'Italia) per poter proseguire nei rapporti con le pubbliche amministrazioni che hanno fatto richiesta delle certificazioni richieste».

## CERTIFICAZIONI QUALITÀ

### Equivalenza limitata

Le certificazioni di qualità attestano che l'operatore soddisfa determinate caratteristiche. In questi casi le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi basati sulle norme Ue in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti negli Stati membri

© RIPRODUZIONE RISERVATA